

**Circolare del Ministero dell'Interno n° 25 del 2 giugno 1982**  
**Oggetto D.M. 16/2/1982 - Chiarimenti e criteri applicativi**

Ai fini delle presenti disposizioni per altezza in gronda si intende l'altezza massima misurata dal piano esterno accessibile ai mezzi di soccorso dei vigili del Fuoco all'intradosso del soffitto del più elevato locale abitabile.  
(OMISSIS)